

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè del 2001

del 21 settembre 2001 (Stato 1° agosto 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 4 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulle misure economiche esterne;

in esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè del 2001²,

ordina:

Art. 1 Obbligo d'informazione

¹ Le ditte che importano, tengono in deposito, commerciano o trasformano merci di cui al capoverso 2 sono tenute a dare in modo esatto e completo a réservesuisse le informazioni necessarie concernenti le comunicazioni che i Paesi membri devono effettuare conformemente all'Accordo.³

² L'obbligo di informazione concerne le merci seguenti:

- a. caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce doganale 0901.1100⁴;
- b. caffè, non torrefatto, decaffeinizzato, della voce doganale 0901.1200;
- c. caffè, torrefatto, non decaffeinizzato, della voce doganale 0901.2100;
- d. caffè, torrefatto, decaffeinizzato, della voce doganale 0901.2200;
- e. estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, delle voci doganali 2101.1100 e 2101.1210;
- f. preparazioni a base di caffè, della voce doganale 2101.1290.

Art. 2 Comunicazione e trasmissione delle cifre globali svizzere

¹ Réservesuisse notifica le cifre globali al Segretariato di Stato dell'economia (Seco).⁵

² Il Seco comunica tali cifre all'Organizzazione internazionale del caffè (OIC).

RU 2001 3588

¹ RS 946.201

² RS 0.916.117.1

³ Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese (RS 531.12).

⁴ RS 632.10 allegato

⁵ Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese (RS 531.12).

Art. 3 Disposizioni penali

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite secondo gli articoli 7 e 8 della legge.

Art. 4⁶ Vigilanza

Il Seco vigila sull'attività svolta da réservesuisse nell'ambito della presente ordinanza.

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 14 settembre 1994⁷ concernente l'esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè del 1994 è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2001.

⁶ Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese (RS **531.12**).

⁷ [RU **1994** 3123, **1995** 4932 art. 3 n. 20, **2000** 187 art. 21 n. 17]